

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO  
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO  
COMUNALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.159 del 20.12.89

ART. 1 - L'archivio storico comunale è aperto al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18 per il periodo 1 settembre - 31 maggio di ogni anno.

ART. 2 - Lo studioso per essere ammesso alla consultazione dei documenti è tenuto periodicamente e comunque ogni volta che intende mutare lo scopo delle sue ricerche a compilare l'apposita domanda, dimostrando alla richiesta dell'archivista le proprie generalità. E' in facoltà dell'Amministrazione, concedere, revocare o sospendere le licenze di consultazione.

ART. 3 - Con l'ingresso in sala studio gli studiosi sono tenuti a conservare sul tavolo di consultazione soltanto gli strumenti strettamente inerenti al proprio lavoro.

ART. 4 - Le richieste di materiale, effettuate mediante le apposite schede, non devono essere superiori a n. due pezzi archivistici per seduta (purchè non implicino ricerche di particolare difficoltà e durata) e di regola devono essere presentate all'Ufficio Segreteria - Archivio Protocollo il giorno precedente; la distribuzione cessa comunque un'ora prima della chiusura.

ART. 5 - E' proibito agli studiosi durante la consultazione:

- scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
- fare calchi o lucidi o trarre fotografie senza il permesso dell'Amministrazione;
- scomporre i documenti dall'ordine in cui si trovano o estrarre documenti per qualsiasi motivo; in caso di necessità dovrà essere richiesta l'assistenza dell'archivista;
- disturbare il perfetto silenzio della sala studio;
- aggirarsi nella sala di studio o accedere ai locali di deposito e agli uffici.

ART. 6 - I pezzi archivistici avuti in consultazione dovranno essere restituiti ogni volta all'archivista, ricomposti nello stato in cui sono stati consegnati e completamente ricondizionati.

ART. 7 - L'esecuzione di fotografie di materiale archivistico con mezzi propri è consentita ad uno studioso per volta. Gli studiosi che traggono fotocopie di documenti sono tenuti a :

- fare domanda sull'apposito modulo, elencando analiticamente il materiale riprodotto;
- a impegnarsi a non pubblicare le riproduzioni senza la prescritta autorizzazione.

Resta comunque sempre in facoltà dell'Amministrazione Comunale permettere o inibire, nei singoli casi, la fotocopiazione.

ART. 8 - E' consentito il rilascio di fotocopie di documenti non rilegati successivi al 1800 allo studioso che ne faccia domanda sull'apposito modulo elencandoli analiticamente.  
Lo studioso dovrà altresì impegnarsi a rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore e, altresì a non usare le fotocopie di documenti in violazione dei regolamenti archivistici.